



CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO  
"GIOVANNI PUGLIESE"

# IL DANNO RISARCIBILE

*Congresso internazionale ARISTEC*

Baia delle Zagare 14-16 giugno 2007

a cura di

LETIZIA VACCA



JOVENE EDITORE  
NAPOLI 2011

## INDICE

<i>Presentazione</i> .....	p. VII
S. PATTI Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione.....	» 1
C.A. CANNATA Il danno risarcibile nel diritto romano.....	» 9
N. JANSEN Danno patrimoniale e non patrimoniale nella tradizione di diritto comune.....	» 47
L. GAROFALO Danno risarcibile e pubblica amministrazione .....	» 81
J. CHORUS La réparation du dommage moral: politique législative et pratique judiciaire aux Pays Bas .....	» 123
P. CERAMI Intervento.....	» 145
T. RÜFNER Risarcimenti del danno e restituzione dell'arricchimento nelle relazioni contrattuali.....	» 155
F. FERNÁNDEZ DE BUJÁN Danni risarcibili e principi generali in tema di riparazione.....	» 171
E. MOSCATI La lesione del credito da parte di terzi. Spunti per un inquadramento sistematico delle soluzioni casistiche.....	» 199

V. MANNINO	
Intervento.....	p. 221
D. MAZEAUD	
La 'perte de chance' .....	» 233
M. BUSSANI	
Le interazioni fra gli elementi dell'illecito ed il danno risarcibile .....	» 249
G. COMANDÉ	
Le linee di confine tra danno patrimoniale e non patrimoniale nella evoluzione del modello di common law .....	» 269
F.D. BUSNELLI	
Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori..	» 283
F. WERRO	
L'arrêt Leitner et son impact sur la définition du préjudice réparable. Quelques réflexions d'un point de vue suisse .....	» 297
A. GAMBARO	
Le funzioni smarrite della responsabilità civile .....	» 317
C. CASTRONOVO	
Sentieri di responsabilità civile europea.....	» 329



CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO  
"GIOVANNI PUGLIESE"

# IL DANNO RISARCIBILE

*Congresso internazionale ARISTEC*

Baia delle Zagare 14-16 giugno 2007

a cura di

LETIZIA VACCA

ESTRATTO



JOVENE EDITORE  
NAPOLI 2011



MAURO BUSSANI

## LE INTERAZIONI FRA GLI ELEMENTI DELL'ILLECITO ED IL DANNO RISARCIBILE

SOMMARIO: 1. L'illecito modulare. – 2. Le trame della responsabilità. – 3. Limiti dell'indagine. – 4. I pesi dell'ingiustizia. – 5. La causalità flessibile. – 6. Varietà dei paradigmi soggettivi. – 7. La colpa e le sue sfumature. – 8. Pluralità di contributori al danno. – 9. Il raggio dell'intenzione. – 10. Conclusioni.

### 1. *L'illecito modulare*

Una risalente, e tuttora vivida tradizione scolare descrive il giudizio sull'illecito come un itinerario a plurime tappe, ove ciascuna sosta è dedicata al riscontro dei singoli moduli che compongono la fattispecie di responsabilità: il danno; il carattere ingiusto di esso; l'imputabilità e la colpevolezza dell'autore del fatto; il legame causale fra l'operato di costui ed i portati dannosi<sup>1</sup>. A ciascun elemento

---

<sup>1</sup> Nella letteratura più antica, ad esempio, GIANTURCO, *Sistema di diritto civile italiano*, I, Napoli, 2<sup>a</sup> ed., 1894, 227; CHIRONI, *Colpa extracontrattuale*, I, Torino, 2<sup>a</sup> ed., 1903, 48 ss., 76 ss.; ROTONDI, *Dalla «Lex Aquilia» all'art. 1151 cod. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1917, 236, 284 ss.; ROTONDI, *La teoria dell'abuso di diritto nella dottrina*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, 425; e poi BUTERA, *Commentario al codice civile italiano, sub art. 2043*, Torino, 1943, 562; CASETTA, *L'illecito degli enti pubblici*, Torino, 1953, 45 s., 59 s. Più di recente, FORCHIELLI, *Lesione dell'interesse, violazione del diritto, risarcimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 347; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 183 ss.; DEVOTO, *La concezione analitica dell'illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, *passim*, in partic., 516 ss.; TUCCI, *La responsabilità del danno da atto lecito nel diritto civile*, ivi, 1967, I, 257; SCOGNAMIGLIO, voce *Risarcimento del danno*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1969, XVI, 11 – ma già ID., *Il danno morale. Contributo alla teoria del danno extracontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, 307 s.; ID., voce *Illecito (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1962, VIII, 164, 172; CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, Napoli, 1969, 162 ss.; DE CUPIS, *Dei fatti illeciti, Artt. 2043-2059 c.c.*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, 17; DI PRISCO, *Concorso di colpa e responsabilità civile*, Napoli, 1973, 257 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, 64; MAIORCA, *I fondamenti della responsabilità*, Milano, 1990, 377 ss.;

è riservata un'indagine che si manifesta, e che è descritta come auto-completa, chiusa a qualsiasi reciproca interrelazione. Così è sul terreno della meritevolezza della posizione lesa che si considera risolto il problema relativo all'ingiustizia del danno; sarà sul versante del legame causale fra condotta colpevole e conseguenze pregiudizievole che viene ad essere segnato il perimetro del *quantum debeatur*; mentre il vaglio dell'elemento soggettivo si dirà soddisfatto non appena si accerti lo scarto fra il comportamento concreto e quello esigibile dal *bonus pater familias*.

Nel contesto dell'illecito 'modulare', l'esito finale del processo aquiliano non sarebbe altro che il risultato di una serie di accertamenti analitici, ognuno dei quali resterebbe invariabile, e irrilevante in vista dell'esame delle altre componenti della fattispecie.

## 2. *Le fila della responsabilità*

Un atteggiamento del genere, pur provvisto di scolastica semplicità, si mostra del tutto inadeguato (non solo a comprendere, ma) persino a descrivere – da noi come altrove<sup>2</sup> – la realtà dell'illecito.

---

CORSARO, voce *Responsabilità civile (diritto civile)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, XVI, 2; FRANZONI, *Dei fatti illeciti. Artt. 2043-2059 c.c.*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, 92. L'impostazione è condivisa oltralpe – così già SOURDAT, *Traité général de la responsabilité*, Paris, 1872, 2<sup>a</sup> ed., I, 417 ss., 458; e poi SAVATIER, *Traité de la responsabilité civile*, Paris, 1951, 2<sup>a</sup> ed., I, 5; LE TOURNEAU, *La responsabilité civile*, Paris, 2003, 40; VINEY - JOURDAIN, *Les conditions de la responsabilité*, Paris, 2006, 3<sup>a</sup> ed., 182 s.; 361 s. – e dall'European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law. Text and Commentary*, Wien, 2005; si vedano in particolare gli artt. 1:101, 2:101, 2:102, 3:101, 3:102, 3:103, 3:201, 4:101, 4:102 ed i commenti a 19 ss.; 23 ss.; 43 ss.; 59 ss.; 64 ss.; nonché negli ambienti di *common law*, il cui specchio si ritrova nelle denunce di «*conceptual structure of negligence*»: DEAKIN - JOHNSTON - MARKESINIS, *Tort Law*, Oxford, 2003, 5<sup>a</sup> ed., 74 ss.; o dell'ampio «*number of artificial concepts, like 'duty of care' and 'remoteness of damage'*» forgiati dai giudici per governare l'allocatione della responsabilità quali «*elements of the cause of action for negligence*»: FLEMING, *The Law of torts*, Sydney, 1992, 8<sup>a</sup> ed., 103. Ma si veda ancora, FRANK, *Law and the Modern Mind*, Gloucester, Mass., 1970 (rist. ed. 1963; l'ed. originale è del 1930), 30: dove l'A. stigmatizza le condizioni d'impiego corrente di termini come «*negligence*» – parole «*with the vaguest meaning*» – utilizzo che avviene come se esse «*had a precise and clear definition*», e finendo così col creare «*an appearance of continuity, uniformity and definiteness which does not in fact exist*»; sul punto cfr. anche JOLOWICZ, *Procedural Questions*, in *Int. Enc. Comp. Law*, XI, cit., ch. 13, 34.

<sup>2</sup> Si veda fin d'ora WERRO, *La responsabilité civile*, Berne, 2005, *passim* e, in particolare, 15-108, 233-308; BRÜGGEMEIER, *Common Principles of Tort Law*, London, 2004, 43 s.; DEAKIN - JOHNSTON - MARKESINIS, *Tort Law*, 5<sup>a</sup> ed., cit., 74 s., in particolare

Nella prospettiva modulare, diviene subito arduo spiegare un fenomeno ben conosciuto: ossia il ricorrere di giudizi in cui la deviazione di una delle componenti dallo schema tipico finisce per essere bilanciata dal rilievo, positivo o negativo, attribuito ad uno degli altri elementi necessari<sup>3</sup>. Più in particolare, risulta difficile comprendere come mai il fatto che – ad esempio – il nesso causale si sia rivelato indiretto, o che il danno si sia potuto produrre in forza di un comportamento della stessa vittima, o di un terzo, rappresentino tutte circostanze che non valgono di per sé ad assicurare l'irresponsabilità del convenuto<sup>4</sup>; o come mai, in altre ipotesi, per giungere ad una soluzione di condanna, non basti neppure aver accertato la gravità della lesione, la colpevolezza dell'agente e la derivazione causale delle conseguenze dannose dalla condotta di quest'ultimo<sup>5</sup>.

Il punto è che spesso, in frangenti come questi, è il peculiare articolarsi dei fattori che connotano la concreta vicenda ad orientare, volta a volta, la distribuzione del pregiudizio nella direzione di un'allocazione del danno percepita come adeguata. Decisiva – in questi specifici conflitti – potrà essere la considerazione per il valore comparativamente assegnato agli interessi facenti capo alle parti, o per i connotati soggettivi di cui esse sono portatrici, oppure per il vario indice di repressibilità espresso dalle loro condotte, o, ancora, la considerazione per la differente attitudine dei soggetti coinvolti a sopportare il peso del risarcimento (in virtù delle sostanze ad essi disponibili, o della presenza di una copertura assicurativa)<sup>6</sup>.

77 ss.; VON BAR, *The Common European Law of Torts*, Oxford, 1998, I, 58 ss.; Id., *The Common European Law of Torts*, Oxford, 2000, II, 5 ss., 202 ss., 234 ss.; da noi, e.g., MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 15 s.

<sup>3</sup> Così CENDON, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, 225.

<sup>4</sup> Si vedano i casi riportati *infra*, nntt. 9, 26-29, 47-50, 53-56.

<sup>5</sup> V. *infra*, nntt. 10, 17-18, 23-25, 39-43.

<sup>6</sup> In ordine alle ipotesi in discorso si veda, nella nostra letteratura, TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 30 s.; altrove, e fra i moltissimi, PRIEST, *The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law*, 96 *Yale L. J.*, 1521, 1535 s. (1987); VINEY, *Le declin de la responsabilité civile*, Paris, 1965; nella prospettiva del comparatista, per tutti, DUFWA, *Insurance in a European Tort Law Perspective*, in BUSSANI (ed.), *European Tort Law*, Berne-Bruxelles-Athens-München, 2007, 133, 144-145; STAPLETON, *Tort Insurance and Ideology*, 58 *Modern L. Rev.*, 819, 820 s. (1995); MARKESINIS, *La perversion des notions de responsabilité civile delictuelle par la pratique de l'assurance*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1983, 301 s.; EHRENZWEIG, *Assurance Oblige. A comparative study*, 15 *Law & Contemp. Problems*, 445 s. (1950).



Intrecci del genere alludono all'inconsistenza di qualsiasi lettura che, guardando all'illecito come ad un sistema di moduli fra loro indipendenti, attribuisca a ciascuno di essi un ruolo sempre invariabile, e sempre insensibile alle particolarità del conflitto. Ma, per passare dalle 'allusioni' alle possibili 'conclusioni', occorre una verifica operativa, che misuri sul metro del giudizio le relazioni che corrono fra l'apprezzamento delle diverse componenti.

### 3. *I limiti dell'indagine*

Si tratta di una verifica che si nutrirà delle evidenze messe a disposizione dalla copiosa realtà transnazionale. Una realtà che certo conosce, all'interno delle varie tradizioni nazionali, distanze tecniche anche numerose<sup>7</sup>, talora però più apparenti che concretamente influenti sulle soluzioni operative, altre volte bensì più rilevanti, eppure inconferenti nella stretta prospettiva di questa relazione. Per ragioni di spazio, peraltro, lo studio non potrà esaminare i fascinosi aspetti della prova o del *quantum* del danno, né le ficcanti connessioni fra lo strumento aquiliano e gli altri rimedi offerti dal sistema. Tanto meno si potrà qui (neppure) tentare l'assalto al cielo delle teorie elaborate su questi versanti – un cielo per il vero non sempre terso, – e talora ricco di cirri teoretici che oscurano la stessa comprensione dei fenomeni<sup>8</sup>.

### 4. *I pesi dell'ingiustizia*

Cominciamo con l'esaminare i frangenti nei quali è il giudizio sull'italica ingiustizia del danno a dipendere dalle indicazioni provenienti dagli altri elementi della fattispecie.

Vengono qui in luce, in particolare, le ipotesi nelle quali l'accertamento della sicura riparabilità, in teoria almeno, della posizione lesa non basta a garantire alla vittima il risarcimento.

Ciò è quanto accade, ad esempio, allorché l'ingiustizia del danno, certa in astratto, finisce per essere la risultante della variabile

<sup>7</sup> Per le prime informazioni, VON BAR, *The Common European Law of Torts*, Oxford, 1998, I, 20 s.; 259 s.; VAN GERVEN - LEVER - LAROUCHE, *Cases, Materials and Text on National Supranational and International Tort Law*, Oxford-Portland (Or.), 2000, 44 s.; VAN DAM, *European Tort Law*, Oxford, 2006, 46 s., 66 s., 88 s.

<sup>8</sup> Si veda, fin d'ora e per tutti, CENDON, *Il dolo*, cit., 205 s.; 300 s.; 364 s.

valutazione, operata dai giudici, circa il peso attribuibile alla condotta dell'attore nella produzione dell'evento. Così, quando un cane aggredisce al volto una persona, il proprietario dell'animale potrà essere giudicato responsabile allorché la vittima è una bambina di undici anni, la quale aveva persino stuzzicato la bestia ignorando il cartello di avvertimento posto accanto ad essa<sup>9</sup>. Ma il risultato sarà diverso, e il danno resterà sulle spalle del danneggiato se questi è un uomo adulto, colpevole solo di essersi avvicinato – pur assente ogni indicazione di pericolo – ad una bestiola apparentemente innocua, che nondimeno aveva finito poi per sfigurarli il viso<sup>10</sup>.

In altre occasioni, può essere il peculiare atteggiamento soggettivo di chi è chiamato a rispondere del danno ad interagire con, e a stingere sul giudizio in ordine alla meritevolezza dell'interesse difeso dall'attore.

Si pensi al caso delle aggressioni al diritto di proprietà, diritto cui l'interprete accorda, non solo da noi<sup>11</sup>, una posizione di primazia nella gerarchia dei valori aquiliani. Ebbene – fra i molti esempi possibili –, se il proprietario si vede usurpato un bene da un detentore, che poi distrugge la cosa, nessuno mette in discussione la sanzionabilità aquiliana della condotta dell'usurpatore in *culpa laevis*. Ma è parimenti sicuro che il trattamento riservato all'usurpatore sarà ben diverso allorquando egli rivesta, al momento del fatto, la qualità di possessore o di *accipiens indebiti*. Pur a fronte dell'indubitabile tutela assicurata in astratto alle prerogative proprietarie, la

<sup>9</sup> Cass., 14 settembre 2000, n. 12161, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 1932.

<sup>10</sup> Cass., 22 febbraio 2000, n. 1971, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 428.

<sup>11</sup> In Italia, per tutti, MAIORCA, voce *Responsabilità (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988, XXXIX, 1003, 1039 (che però rivolge la regola alle sole cose corporali); DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. del cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, 2<sup>a</sup> ed., 22 s.; TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970, XX, 91, 101 s., 104; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 189 s.; con riferimento ai sistemi tedesco ed inglese H. KÖTZ, *Economic Loss in Tort and Contract*, in 58 *Rabels Zeitschr.*, 1994, 428, ed a quello francese CATALA e WEIR, *Delict and Torts: a Study in Parallel. Part III*, 37 *Tulane L. Rev.*, 663, 685 s. (1964); con il compasso allargato alla prospettiva europea, Ch. VON BAR, *The Common European Law of Torts*, cit., I, 546 s. Quanto al *tort law* americano, cfr., e.g., ESPER - KEATING, *Abusing «Duty»*, 79 *South. California L. Rev.*, 266, 268-269, 272 (2006); nonché il *Restatement of Torts*, 2<sup>a</sup>, 1977, § 497, secondo il quale «*the rules which determine the negligence of conduct threatening harm to another's interest in the physical condition of land and chattels are the same as those which determine the negligence of conduct which threatens bodily harm*».

condanna del possessore sarà difatti possibile solo allorché egli al tempo dell'illecito versi in colpa grave; mentre solo l'accertamento della mala fede in capo a chi abbia ricevuto, e poi irrimediabilmente compromesso un bene a lui non dovuto potrà consentire di obbligare lo stesso *accipiens* alla riparazione<sup>12</sup>.

Ancora, possono meritare la menzione le vicende nelle quali la nozione di ingiustizia viene ad interagire con considerazioni attinenti al piano del legame causale, fra la condotta del convenuto ed i riverberi dannosi da questa scaturiti.

Può accadere infatti che una perdita sicuramente meritevole di tutela aquiliana finisca per restare esclusa dal novero delle poste risarcibili, nonostante sia reputata causalmente collegata all'agire illecito, e tuttavia nella specie ritenuta troppo remota per essere oggetto di riparazione<sup>13</sup> – ciò che accade in assenza di quel diverso

<sup>12</sup> SACCO - CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 2000, 2<sup>a</sup> ed., 459 s.; CENDON, *Il dolo*, cit., 416; MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987, 281 s.; GIAMPICCOLO, *La buona fede in senso soggettivo nel sistema dle diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, 335, 352 s.; SACCO, *La struttura della buona fede del possesso*, in *Foro pad.*, 1963, I, c. 663.

Osservazioni del medesimo tenore possono svolgersi con riguardo alle ipotesi nelle quali è possibile obbligare l'agente, oltre che a compensare le perdite subite dalla vittima, a restituire a quest'ultima il lucro ricavato dall'illecito. Anche sul successo di tali pretese restitutorie, difatti, pesa grandemente il rilievo che il giudice attribuisce all'atteggiamento ed ai connotati soggettivi propri all'autore del fatto (si veda in generale TRIMARCHI, *L'arricchimento derivante da atto illecito*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994, 1147, 1157 s.; MOSCATI, voce *Arricchimento (azione di) nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1987, I, 447, 453; BARCELLONA, *Frutti e profitto d'impresa*, Milano, 1970, 80; ID., voce *Frutti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, XVIII, 227; TRIMARCHI, voce, *Illecito*, cit., 109-110; ID., *Causalità e danno*, Milano, 1967, 10, nt. 11; SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, 114). Si ha così che: (a) laddove l'agente abbia realizzato l'illecito, e con esso il profitto, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, la considerazione per le ricadute positive normalmente associate allo svolgimento di tale attività rende sovente plausibile la condanna alla restituzione solo a fronte del riscontro della malizia in capo al convenuto; (b) quando invece la condotta dell'autore del fatto abbia arricchito esclusivamente costui, *i.e.*: non abbia prodotto per la collettività esternalità positive quali quelle che ordinariamente si connettono allo svolgimento di un'attività imprenditoriale, l'ordine restitutorio potrà scattare dalle frontiere della colpa grave in avanti; (c) mentre alcun obbligo di restituzione seguirà alla locupletazione meramente colposa, vista la necessità di non comprimere la circolazione, o la produzione di ricchezza fino al punto da disincentivare le iniziative economiche attuate in buona fede.

<sup>13</sup> In letteratura, è frequente il rilievo che sottolinea come la caratura degli inte-

possibile bilanciamento fra gli elementi della fattispecie, di cui daremo conto più avanti<sup>14</sup>. È questo il caso dei danni 'intangibili' – per dirla à la Catala & Weir<sup>15</sup> – che siano riflesso di un illecito che ha colpito la vittima primaria. Ecco allora che lo shock o il dolore conseguente ad una lesione al corpo, pacificamente riparabili quando a lamentarli sia il destinatario di un'aggressione fisica, sono destinati a restare sulle spalle dell'attore se le sofferenze sono patite da chi ha assistito all'investimento mortale del proprio amico<sup>16</sup>, o dai familiari del soggetto le cui condizioni fisiche, irrimediabil-

---

ressi di cui sono portatori la vittima e l'autore del danno finisce spesso per indirizzare il vaglio della causalità, e con esso la conclusione del giudizio. Fra i tanti, CENDON, *Sul metodo, anzi, sui metodi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 180; ID., *Il dolo*, cit., 398; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 13, 47 s.; TUNC, *Les récents développements des droit anglais et américain sur la relation de causalité entre la faute et le dommage dont on doit réparation*, in *Riv. Int. Dr. Comp.*, 1953, cit., 54; ma già TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile*, in *Scritti giuridici dedicati a G. Chironi*, Milano-Torino-Roma, 1915, 626 s., nonché VON BAR, *The Common European Law of Torts*, cit., II, 483 s. Negli ambienti di *common law*, v. WEIR, *A Casebook on Tort*, London, 2004, 10<sup>a</sup> ed., 52, nt. 2; SEBOK, *What's Law Got to Do with It? Designing Compensation Schemes in the Shadow of the Tort System*, 53 *DePaul L. Rev.* 901, 906 (2003); THOMSON, *The Decline of Cause*, 76 *Georgetown L. J.* 137, 139 (1987); FLEMING, *The Passing of Polemis*, 39 *Can. Bar Review* 489, 528 (1961); WILLIAMS, *The Risk Principle*, 77 *L. Quart. Rev.* 179, 197 (1961).

<sup>14</sup> *Infra*, par. 8.

<sup>15</sup> CATALA - WEIR, *Delict and Torts: A Study in Parallel*, cit., 673-674.

<sup>16</sup> App. Genova, 18 marzo 1929, in *Rep. Foro it.*, 1929, voce *Responsabilità civile*, n. 317; nel medesimo senso App. Roma, 12 febbraio 1924, in *Mon. trib.*, 1924, 464; Trib. Milano, 23 dicembre 1935, in *Giur. it.*, 1936, I, 2, c. 230; sul versante anglosassone, *Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire* (1992) 1 *AC* 310 (durante una partita di football, un'ala dello stadio era improvvisamente crollata, determinando la morte ed il ferimento di numerosi persone; poiché la televisione trasmetteva in diretta il *match*, i familiari di molti tifosi avevano potuto assistere alla tragedia, con ovvie conseguenze sul piano della loro serenità psichica. Il danno sofferto dagli spettatori, tuttavia, non è stato risarcito, poiché esso è stato reputato *too remote* rispetto alle negligenze commesse dal Comune nel verificare la tenuta della struttura; su questa decisione, si veda pure TEFF, *Liability for Psychiatric Illness after Hillsborough*, 12 *Oxford J. Legal Studies* 440 s. (1992)); *Guay v. Sun Publishing Co.* (1953) 4 *DLR* 577 (sulle pagine di un quotidiano era stata erroneamente segnalata la morte di un uomo; la pubblicazione aveva provocato uno *shock* ai parenti del – presunto – defunto); *Bourhill v. Young* (1943) *AC* 92 (una donna in stato interessante aveva udito lo schianto prodotto dall'impatto di un motoreveicolo contro un muro e, a seguito del trauma, aveva finito col perdere il bambino); ulteriori riferimenti in VON BAR, *The Common European Law of Torts*, cit., II, 73 s. Per le analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza statunitense, ROBERTSON, *An American Perspective*, in DEAKIN - JOHNSTON - MARKESINIS, *Tort Law*, 5<sup>a</sup> ed., cit., 230 s.; ID., *Liability in Negligence for Nervous Shock*, 57 *Modern L. Rev.*, 649 s. (1994).

mente compromesse dall'altrui azione illecita, siano divenute così gravi da spingerlo al suicidio<sup>17</sup>.

Nella nostra prospettiva, proprio gli utilizzi del nesso causale meritano ora un supplemento di attenzione.

### 5. *La causalità flessibile*

È a tutti noto come la causalità sia uno degli strumenti più duttili nel consentire al giudice di orientare il risultato del bilanciamento fra gli elementi dell'illecito verso la soluzione ritenuta più adeguata al caso concreto. Se prendiamo qui ad esempio alcune vicende in cui l'istanza risarcitoria involge perdite che la coscienza giudiziale non ritiene opportuno prendere in considerazione, ci accorgiamo che i motivi di politica del diritto che militano a reputare l'interesse colpito dall'agente come immeritevole di tutela aquiliana, lungi dal trovare (da noi<sup>18</sup>) esplicita emersione, finiscono per celarsi proprio dietro lo sfilacciamento degli anelli di una catena causale che risulta apparentemente salda – e che figurerà in effetti tale, come vedremo più avanti, ogni volta che la repressibilità della condotta del convenuto sia giudicata dalle Corti talmente elevata da giustificare un diverso bilanciamento fra gli interessi in conflitto.

In queste ipotesi, nelle quali sono peraltro presenti tutti gli elementi in astratto necessari per la condanna, è proprio la causalità a divenire il veicolo privilegiato (perché tecnicamente neutro e sostanzialmente insindacabile in diritto<sup>19</sup>) per rifiutare all'attore il risarcimento del danno sofferto.

Così, chi intende ricevere soddisfazione del danno (patrimoniale e morale) patito a causa del manifesto adulterio della moglie,

<sup>17</sup> Cass., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2037, in *Danno resp.*, 2000, 1203 («la sofferenza dei congiunti non è immediata e diretta ..., ma soltanto mediata, e ... lontana dal fatto causativo»).

<sup>18</sup> A differenza di quanto avviene, ad esempio, nelle trasparenti motivazioni proprie ai giudici di *common law*: e *multis*, BUSSANI e PALMER (eds.), *Pure Economic Loss in Europe*, Cambridge, 2003, 11 s.

<sup>19</sup> Come è a tutti noto, la valutazione giudiziale del nesso di causalità è incensurabile, ove congruamente motivata, da parte del nostro Supremo Collegio; si v., fra le tante, e le più recenti, Cass., 15 gennaio 2003, n. 472, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 90; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17152, in *Danno resp.*, 2003, 497; Cass., 24 settembre 2002, n. 13907, *ivi*, 2003, 273.

e del conseguente fallimento del matrimonio può vedersi negare la riparazione – viceversa concessa alla donna che chieda di condannare al ristoro dei medesimi pregiudizi l'ex marito, il quale aveva però tentato, durante il matrimonio, di ucciderla<sup>20</sup> – in ragione del rilievo che giudica le perdite attoree non «causalmente collegabili a specifiche condotte trasgressive della moglie»<sup>21</sup>.

Ancora, la domanda avanzata da chi, confidando nel controllo esercitato (ma omesso, nel caso di specie) da un revisore dei conti, abbia acquistato titoli da un'impresa che, poco dopo la vendita, viene dichiarata decotta dagli organi giudiziari, potrà invece infrangersi – non sulla immeritevolezza dell'interesse leso, né sulla assenza di colpa in capo al convenuto, ma – sull'argomento che impone di trascurare le perdite troppo lontane dall'illecito<sup>22</sup>. Ad una sorte simile andrà incontro l'istanza risarcitoria dell'uomo che abbia dovuto cessare la propria attività lavorativa onde assistere la moglie, rimasta vittima di un grave incidente stradale dovuto alla colpa del convenuto: la contrazione del reddito attoreo è, secondo i giudici, non di per sé indegna di tutela: ma semplicemente una conseguenza troppo distante dall'investimento, per farne carico al conducente, pur reputato colpevole<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Trib. Venezia, 3 luglio 2006, in *Giur. merito*, 2006, 2178.

<sup>21</sup> Trib. Milano, 24 settembre 2002, in *Danno resp.*, 2003, 1130; nei medesimi termini, Trib. Milano, 7 marzo 2002, in *ivi*, 2003, 644; per la giurisprudenza tedesca, la quale (in assenza dei presupposti di applicazione del § 826 BGB) nega ristoro alle perdite sofferte dal coniuge fedele in virtù dell'argomento che rimette al solo diritto di famiglia il compito di sindacare quelle vicende, v. BGH, 3 novembre 1971, *BGHZ* 57, 229, 231-233; BGH, 30 gennaio 1957, *BGHZ*, 23, 215; BGH, 21 marzo 1956, *NJW*, 1956, 1149 s.; nonché VON BAR, *The Common European Law of Torts*, cit., II, 124 s.; MARKESINIS - UNBERATH, *The German Law of Torts*, Oxford-Portland (Or.), 2002, 371 s.

<sup>22</sup> *Caparo Industries plc. v. Dickman* (1990) 2 AC 605; v. pure Trib. Amiens, 20 giugno 1988, in *Bull. civ.*, 1988, 317; Trib. Aix en Provence, 7 giugno 1985, in *Bull. civ.*, 1985, 487.

<sup>23</sup> Cass., 7 gennaio 1991, n. 60, in *Foro it.*, 1991, I, c. 459; oltralpe, Cass. civ., 2<sup>ème</sup>, 15 gennaio 1997, in *Bull. civ.*, 1997, I, 13 (una madre aveva cessato la propria attività onde poter assistere e curare il figlio, leso in un incidente stradale); Cass. civ., 2<sup>ème</sup>, 14 giugno 1995, in *Bull. civ.*, 1995, II, 187 (ad agire in giudizio era qui la moglie della vittima, per il pregiudizio patrimoniale subito a seguito del fallimento dell'impresa ereditata dal marito); Cass. civ., 1<sup>ère</sup>, 3 ottobre 1990, in *Bull. civ.*, 1990, II, 184 (l'attore era un uomo il quale, a seguito della morte della moglie, aveva dovuto lasciare il proprio lavoro all'estero per occuparsi del figlio); App. Gent, 14 maggio 1982, in *R.W.*, 1984-1985, 1464 (un uomo aveva abbandonato il proprio impiego per gestire il

## 6. *Varietà dei paradigmi soggettivi*

Sul versante della colpa, è facile accorgersi che, pur in presenza di tutti gli altri elementi indispensabili alla condanna, l'accertamento della difformità fra la condotta del convenuto e quella che avrebbe osservato il *bonus pater familias* non è sempre dirimente nell'ottica della distribuzione finale del pregiudizio.

In particolare, determinante può essere il ruolo giocato dalle conoscenze possedute dall'autore del fatto, quali elementi che avrebbero a questi facilmente consentito – a differenza che all'uomo 'medio' – di adottare le precauzioni e gli accorgimenti atti ad impedire le conseguenze nefaste sofferte dalla vittima.

Qualche esempio vale il richiamo, breve.

Il gallerista che manifesti pubblicamente i propri dubbi circa la riconducibilità ad un pittore della paternità di due quadri, facendo così sfumare le prospettive di guadagno del loro proprietario, può essere condannato alla riparazione – a differenza del *quisque e populo* – solo qualora (lo stesso artista riveli l'autenticità dei dipinti e) emerga che l'agente era stato per un lunghissimo periodo il mercante esclusivo del pittore interessato, visionandone quasi tutte le opere<sup>24</sup>.

L'automobilista che, mettendo la mano sinistra fuori dal finestrino, inviti al sorpasso la vettura che lo segue, in prossimità di una curva molto pericolosa, la cui esistenza non era segnalata né altrimenti individuabile, potrà essere reputato in colpa solo allorché i giudici accertino che egli era un rappresentante di commercio e che ben conosceva il tragitto ed i suoi pericoli, essendo abituato a percorrere quell'itinerario almeno cento volte l'anno<sup>25</sup>.

---

negozio della moglie, durante il tempo in cui questa era convalescente); v. ancora i casi raccolti in BRÜGGEMEIER, *Common Principle of Tort Law*, cit., 182-184; BUSSANI e PALMER (eds.), *Pure Economic Loss in Europe*, cit., 328 s.

<sup>24</sup> Trib. Roma, 21 gennaio 1989, in *Temì Romana*, 1989, 85.

<sup>25</sup> *Shirley Cloah & Dress Co. v. Arnold* (1956), 92 *Ga. App.* 885, 90 *S.E. 2d* 622; analogamente *Thelen v. Spilman* (1957), 251 *Minn.* 89, 86 *N.W. 2d*, 700; *Armstead v. Holbert* (1961), 146 *W.Va.* 582, 122 *S.E. 2d* 43; giurisprudenza ulteriore è riportata in BUSSANI - INFANTINO, *La Corte costituzionale, l'illecito e il governo della colpa*, in M. BUSSANI (cur.), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 3, 26 s.; BUSSANI, *Problemi dell'illecito: superiorità soggettive e giudizio sulla colpa*, in CENDON (cur.), *La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza*, Milano, 1994, 81, 93 ss.; ID., *La colpa soggettiva*, Padova, 1991, 215 s.

L'assicuratore che non avvisi il proprio cliente del pericolo che questi corre nel nominare beneficiario dell'assicurazione sulla propria vita un terzo poco affidabile è giudicato responsabile della morte del cliente, avvenuta per mano dell'ingrato terzo, solo quando si riscontri che egli (a) ben conosceva il lestofante e (b) poteva facilmente prevederne l'opportunistica condotta<sup>26</sup>.

Quando un dentista, durante un trattamento, lasci cadere uno strumento nella gola della paziente, il professionista 'medio' potrà certo evitare la condanna se dimostra che l'incidente è stato determinato da un movimento inconsulto della vittima. Il gesto del paziente non vale però ad esonerare il medico, quando i giudici riscontrino che il dentista, a perfetta conoscenza del carattere irrequieto dell'attore, ha omesso di assumere le misure necessarie ad evitare risultati simili a quello in concreto verificatosi<sup>27</sup>.

### 7. *La colpa e le sue sfumature*

In altre occasioni, l'accertamento dell'ingiustizia del danno, della oggettiva rimproverabilità dell'azione del convenuto, nonché del legame causale fra quest'ultima ed il pregiudizio lamentato dall'attore non bastano ad emettere la condanna, non perché siano le, di per sé, peculiarità soggettive a giocare un ruolo dirimente, ma perché è la stessa soglia di repressibilità dell'agire colpevole ad essere innalzata dalle Corti.

È quanto avviene per esempio – esistano o no indicazioni esplicite in tal senso<sup>28</sup> – a fronte di perdite, quali quelle puramente economiche, che, nella gerarchia dei valori aquiliani, non godono di un rango primario. Qui, il valore comparativamente assegnato alle posizioni in conflitto fa talora sì che la responsabilità sia fatta scattare unicamente dalle frontiere della colpa grave in avanti.

Ecco allora che solo il riscontro di un «elevato grado di

<sup>26</sup> *Life Ins. Co. v. Lopez* (1983), 443 So. 2d 947; *New England Mut. Life Ins. Co. v. Null* (1979), 605 F. 2d 696, 61 A.L.R. 2d 1346; *Ramey v. Carolina Life Ins. Co.* (1964), 244 S.C. 16, 135 S.E. 2d 362, 9 A.L.R. 3 1164.

<sup>27</sup> Cass., 15 ottobre 1971, n. 2918, in *Rep. Foro it.*, 1971, voce *responsabilità civile*, n. 66.

<sup>28</sup> Si v. le indicazioni offerte da BUSSANI e PALMER (eds.), *Pure Economic Loss*, cit., 139 s.; 148 s.



colpa»<sup>29</sup> può condurre alla condanna dell'istituto bancario che abbia erogato somme di denaro ad un soggetto insolubile, o prossimo all'insolvenza, così danneggiando chi abbia fatto affidamento sull'apparentemente solida situazione patrimoniale del mutuatario.

Parimenti, la diffusione di notizie fuorvianti, che abbiano indotto i loro destinatari a scelte finanziarie o commerciali disastrose, potrà attirare il rimprovero aquiliano sull'informatore solo allorché costui abbia agito con grossolana superficialità. È questo il caso dell'imprenditore bancario che abbia erroneamente assicurato ad un altro istituto di credito la presenza di liquidità in un conto corrente<sup>30</sup>, oppure della società controllante che in una *lettre de patronage* descriva – in modo assolutamente non conforme al vero – il florido stato patrimoniale di una delle proprie controllate<sup>31</sup>. Ma an-

<sup>29</sup> Fra le tante, v. Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *Giur. it.*, 1993, I, c. 2129; App. Milano, 11 maggio 2004, in *Banca borsa tit. credito*, 2004, II, 643; Trib. Foggia, 6 maggio 2002, in *Dir. comm. internaz.*, 2003, 561; Trib. Milano, 9 maggio 2001, in *Corr. giur.*, 2001, 1643. In letteratura, DI MARZIO, *Abuso nella concessione del credito*, Napoli, 2004, 237 s.; INZITARI, *Le responsabilità della banca: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca borsa tit. credito*, 2001, I, 285 s.; ALPA - BESSONE - ZENO ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, Milano, 1995, 299-300; NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 219, 249; alle medesime conclusioni giungono, in Francia, BRUNET, *La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit*, in *Dr. bancaire*, 1998, I, 318 s.; STOUFFLET, *L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers?*, in *Juris class. pér.*, 1965, I, 1882; ed in Belgio, v. CUIGNET, *La responsabilité juridique du banquier donneur de crédit*, in *Rev. (belge) Banque*, 1976, 4 s.; ZENNER, *Responsabilités du donneur de crédit*, *ivi*, 1974, 707.

<sup>30</sup> Cass., 28 marzo 2002, n. 4502, in *Banca borsa tit. credito*, 2003, II, 113, e già Cass., 7 febbraio 1979, n. 820, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 486; Cass., 22 gennaio 1976, n. 192, in *Foro it.*, 1976, I, c. 615; App. Roma, 18 aprile 1984, in *Foro it.*, 1985, I c. 1783; Trib. Milano, 7 febbraio 1985, in *Foro pad.*, 1985, I, c. 416. Merita osservare come la banca sia giudicata irresponsabile allorché le medesime rassicurazioni siano state rivolte ad un privato (Cass., 27 novembre 2003, n. 18118, in *Giur. it.*, 2004, c. 1462; Cass., 6 giugno 2003, n. 9103, in *Giust. civ.*, 2004, I, 3016; Cass., 10 marzo 2000, n. 2742, *ivi*, 2003, I, 1929; Cass., 9 giugno 1998, n. 5659, in *Foro it.*, 1999, I, c. 660), salvo che il destinatario fosse un cliente dell'istituto di credito, potendosi allora discutere dell'eventuale responsabilità contrattuale di quest'ultimo (Cass., 5 luglio 2000, n. 8983, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2555; App. Milano, 28 dicembre 1984, in *Banca borsa tit. credito*, 1986, II, 185; App. Bari 11 settembre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, c. 460; Cass. 21 giugno 1974 n. 1835, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1976).

<sup>31</sup> Trib. Cagliari, 23 ottobre 2001, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 421; nonché Trib. Torino, 11 aprile 2000, in *Giur. it.*, 2001, c. 1445; in dottrina, v. SACCO - DE NOVA, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2004, 3<sup>a</sup> ed., II, 25 s.; ma v. pure ATTI, *La re-*

cora, solo il riscontro delle imperdonabili leggerezze commesse dal convenuto consente di sanzionare il pittore che abbia fornito rassicurazioni circa la sua paternità di un'opera, quando l'acquirente della tela, convintosi all'affare in virtù di quelle attestazioni, scopra dopo il perfezionarsi della vendita di essersi reso proprietario di un falso<sup>32</sup>; o di condannare l'amministratore di una società di capitali, se un soggetto, a causa delle erronee risultanze riportate nel bilancio dell'ente, abbia acquistato partecipazioni sociali ad un prezzo ben lontano dal loro valore effettivo<sup>33</sup>.

#### 8. *Pluralità di contributori al danno*

Vi è un'altra serie di casi che merita l'evidenza. Si tratta di alcune delle vicende nelle quali il danno è il prodotto congiunto dell'azione del convenuto, e pure della condotta della stessa vittima.

In queste ipotesi, come è noto, la distribuzione del pregiudizio viene a dipendere, oltre che dal riscontro dell'ingiustizia del danno e del contributo causale, dall'apprezzamento comparativo fra le varie condotte e i diversi interessi in gioco. Accade però sovente che il danno – pur derivato diretto dell'azione colpevole della vittima – finisce per essere comunque allocato in capo al convenuto, per lo meno allorquando il comportamento di costui manifesti indici di repressibilità superiori a quelli espressi dall'attore<sup>34</sup>.

*sponsabilità del «patron» è, dunque, extracontrattuale, in Contr. impresa, 1986, 41 s.; DE SANCTIS RICCIARDONE, Patronage e raccomandazione, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 379 s.*

<sup>32</sup> Cass., 24 maggio 1982, n. 2765, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1749, su cui, fra i tanti, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 3<sup>a</sup> ed., 127 ss.; DI MAJO, *Ingiustizia del danno e diritti non nominati*, ivi, 1982, I, 1750, GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contr. impresa*, 1985, 1 ss.; ALPA, *L'ingiustizia del danno*, in ALPA e BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Giur. sist. civ. e comm.* Bigiavi, Torino, 1987, I, 192; LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *Contr. impresa*, 1987, 395. Un quadro comparatistico della figura in questione è offerto da BUSSANI - PALMER (eds.), *Pure Economic Loss in Europe*, cit., 362 s.

<sup>33</sup> App. Milano, 8 luglio 1997, in *Giur. comm.*, 1998, I, 532; si v. pure Trib. Milano, 20 marzo 1997, in *Giur. it.*, 1998, c. 108; Trib. Milano, 23 settembre 1983, in *Foro pad.*, 1983, I, c. 505.

<sup>34</sup> Si tratta, in particolare, di ipotesi nelle quali l'incerta consequenzialità fra gli eventi finisce per essere colmata alla luce di considerazioni attinenti alla gravità delle mancanze ascritte all'agente, col risultato che l'imputazione del pregiudizio, dubbia sul piano causale, esce puntellata da valutazioni effettuate nel segno della colpa. In generale, sulle interrelazioni fra la valutazione dell'elemento causale e quella della colpa, v., da noi SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. privato* Iudica-Zatti, Milano, 2005, 2<sup>a</sup>

Vediamo qualche esempio.

L'atto volontario della vittima – si dice – spezza il nesso causale col fatto colposo dell'agente<sup>35</sup>. La regola tuttavia non viene sempre in opera, quanto meno con riguardo ai casi in cui – indiscussa la presenza di ogni altro requisito della fattispecie – la Corte ha modo di accertare come l'autore del fatto abbia mancato di rispettare un dovere che risulta espressamente imposto proprio al fine di salvaguardare l'altrui incolumità.

Il giudizio, pertanto, si conclude in senso sfavorevole al convenuto allorché un guidatore, muovendosi lungo le strade cittadine ad una velocità giudicata, in quelle circostanze, manifestamente «eccessiva»<sup>36</sup>, travolge un poliziotto il quale, per l'insopportabile dolore derivante dalle ferite riportate, estrae la propria pistola d'ordinanza e, prima che arrivi l'autoambulanza, si uccide<sup>37</sup>. Condannato è anche l'albergatore che non si avvede della necessità di chiamare i soccorsi allorché un ospite, rimasto bloccato per oltre quattro ore nell'ascensore, si ferisce nel tentativo di uscire<sup>38</sup>; l'imprenditore che

---

ed., 231; ZENO ZENCOVICH, *La sorte del paziente. La responsabilità del medico per l'errore diagnostico*, Padova, 1994, 96, nt. 86; CENDON, *Il dolo*, cit., in specie 368 ss.; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 107; REALMONTE, *Il problema del nesso di causalità*, Milano, 1967, 32; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1934, 13; in Francia VINEY - JOURDAIN, *Les conditions de la responsabilité*, 3<sup>a</sup> ed., cit., 191 s., 202; MALAURIE - AYNÈS - STOFFEL MUNCK, *Les obligations*, Paris, 2004, 48; L. REISS, *Le juge et le préjudice. Etude comparée des droits français et anglais*, Aix-Marseille, 2003, 227; CARBONNIER, *Droit civil. Les obligations*, Paris, 2000, 22<sup>a</sup> ed., 391, 397; STARCK - ROLAND - BOYER, *Responsabilité délictuelle*, cit., 443; CHABAS, *L'influence de la pluralité de causes*, Paris, 1967, 95; ESMEIN, *Le nez de Cleopatre, ou les affres de la causalité*, in *Dalloz*, 1964, *chr.*, 205, 207; CORNU, *obs. à Cass. crim.*, 10 juillet 1952, in *JCP*, 1952, II, 7272; MARTY, *La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile (étude comparative des conceptions allemande, anglaise et française)*, in *Rev. trim. droit civil*, 1939, 709 s.; nella letteratura di *common law*, SEBOK, *What's Law Got to Do with It? Designing Compensation Schemes in the Shadow of the Tort System*, 53 *DePaul L. Rev.* 901, 906 (2003); WEIR, *A Casebook on Tort*, cit., 12; GRADY, *Proximate Cause and the Law of Negligence*, 69 *Iowa L. Rev.* 363, 364 (1984); MALONE, *Ruminations on Cause-in-Fact*, 9 *Stanford L. Rev.* 60, 72-73 (1956).

<sup>35</sup> CENDON - GAUDINO, *Il suicidio e la responsabilità*, in CENDON (cur.), *Persona e danno*, Milano, 2004, III, 2265; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 129; TILSCH, *Del nesso causale*, cit., 629; ma v. pure OFTINGER, *Schweizerisches Haftpflichtrecht*, I, *Allgemeiner Teil*, Zürich, 1958, 2<sup>a</sup> ed., 92; PLANIOL - RIPERT - BOULANGER, *Traité pratique de droit civil français*, Paris, 1957, II, 787; WILLIAMS, *The risk principle*, cit., 179, 202, nt. 56.

<sup>36</sup> Cass., 7 febbraio 1996, n. 969, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2482.

<sup>37</sup> Cass., 7 febbraio 1996, n. 969, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2482.

omette di impedire l'entrata di terzi nel cantiere edilizio, quando un bambino si ferisca giocando con la calce viva presente nella struttura<sup>39</sup>; il datore di lavoro, se un suo dipendente, rimasto permanentemente leso a causa dei veleni colposamente lasciati filtrare sul luogo di lavoro, si suicida a due anni di distanza dall'incidente<sup>40</sup>; l'ospedale psichiatrico il cui personale non abbia attentamente sorvegliato un paziente con tendenze suicide, di modo che costui, approfittando della libertà concessagli, riesce a togliersi la vita<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Cass., 10 febbraio 1993, n. 11087, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce *Responsabilità civile*, n. 53.

<sup>39</sup> Cass., 24 agosto 1962, n. 2644, in *Resp. civ. prev.*, 1963, 129.

<sup>40</sup> Cass., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2037, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 442.

<sup>41</sup> Si v. Cass., 10 novembre 1997, n. 11038, in *Danno resp.*, 1998, 388; Trib. Trieste, 30 aprile 1993, in *Resp. civ. prev.*, 1994, 302; Trib. Busto Arsizio, 27 maggio 1999, in *Foro ambrosiano*, 2000, 314; Trib. Cagliari, 21 novembre 1989, in *Riv. giur. sarda*, 1992, 158.

È lungo le medesime linee che le prassi operative si incaricano di smentire l'insegnamento tradizionale secondo il quale il convenuto va esente da responsabilità ogni qual volta di seguito al fatto a lui ascrivibile sia intervenuto un fatto doloso altrui (B.S. MARKESINIS e H. UNBERATH, *The German Law of Torts*, cit., 643; VON BAR - *The Common European Law of Torts*, cit., II, 482; HART - HONORÉ, *Causation in the Law*, Oxford, 1985, 2ª ed., 198; CENDON, *Il dolo*, cit., 133, nt. 4; HONORÉ, *Causation and Remoteness of Damage*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XI/7, 1971, 47; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 123-125). Accade infatti che neppure il contributo intenzionale di un soggetto diverso dalla vittima può avere l'effetto di scalfire il legame causale fra il pregiudizio e l'azione dell'autore del fatto iniziale, allorché questi ha violato una regola tesa proprio a proteggere i terzi contro il pericolo di un danno volontariamente cagionato. Rispondono così: il datore di lavoro i cui operai abbiano installato un ponteggio vicino ad un edificio, se la struttura permette ad alcuni ladri di intrufolarsi facilmente nelle abitazioni (Cass., 23 maggio 2006, n. 12111, in *Guida dir.*, 2006, n. 33, 48; Cass., 23 maggio 1991, n. 5840, in *Giust. civ. mass.*, 1991, 759; Cass., 14 giugno 1982, n. 3621, ivi, 1982, 1318; nel medesimo senso, con riguardo ad un artigiano che abbia consegnato in ritardo una cancellata, la mancanza della quale ha permesso la perpetrazione di un furto, v. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, 121, nt. 61); il gestore di un albergo se un terzo profitta della carente manutenzione delle serrature per accedere alla stanza di un ospite, assalirlo e rubarne il bagaglio (*Restatement of Torts*, 3rd, 2000, § 14, *cmt. a, ill. 1*); l'agenzia turistica per la rapina subita da un cliente in una zona malfamata della città dove era stata organizzata una gita con la protezione di alcuni *detectives*, che proprio al momento buono hanno però abbandonato la comitiva (*Restatement of Torts*, 2nd, § 302, *ill. 4*); la polizia per non aver saputo evitare che il testimone per il processo contro un noto *gangster* venisse assassinato da ignoti (*Schuster v. City of New York*, 1958, in GREGORY e KALVEN, *Cases and Materials on Torts*, Boston-Toronto, 1969, 2ª ed., 282); la società organizzatrice di una partita di calcio, se uno spettatore viene colpito dall'ordigno fumogeno lanciato da un tifoso non identificato (Trib. Torino, 11 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, c. 720); la clinica psichiatrica la cui blanda vigilanza abbia

## 9. *Il raggio dell'intenzione*

Tutti sanno infine che, di fronte ad iniziative ispirate dalla volontà di nuocere al prossimo, molti dei possibili motivi di indulgenza verso l'agente sono destinati a cadere<sup>42</sup>.

consentito ad uno dei pazienti di uccidere indisturbato il proprio compagno di stanza (Cass., 16 giugno 2005, n. 12965, in *Giust. civ.*, 2006, 72; *Restatement of Torts*, 2nd, § 302, *ill.* 20). Parimenti, può essere giudicato responsabile l'istituto di istruzione, allorché un allievo venga molestato da uno dei dipendenti (*Kansas State Bank & Trust Co. v. Specialized Transp. Servs.*, 819 P. 2d 587 (Kan. 1991)), o sia lasciato uscire anticipatamente rispetto all'orario stabilito, e venga accoltellato nei pressi dell'istituto da sconosciuti (Cass., 30 marzo 1999, n. 3074, in *Danno resp.*, 1999, 916) oppure ferito dai colpi di arma da fuoco sparati da un nomade (Cass., 4 febbraio 2005, n. 2272, in *Foro it. Rep.*, 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 339). Il giudizio potrà concludersi in modo sfavorevole al convenuto anche quando questi sia un Comune i cui servizi sociali, nonostante le plurime denunce circa l'instabilità psichica di un'anziana signora, non le abbiano impedito di gettare il proprio nipote in una tinozza d'acqua bollente (*Scott v. County of Los Angeles*, 32 Cal. Rptr. 2d 643 (Ct. App. 1994)) o i cui operatori telefonici abbiano omesso di dare priorità alle chiamate volte a segnalare le minacce di omicidio, sicché il delitto viene perpetrato ai danni del loro destinatario (*Hutcherson v. City of Phoenix*, 961 P. 2d 449 (Ariz. 1998)). Ancora, risponderà la compagnia ferroviaria se i suoi funzionari non hanno impedito ad alcuni viaggiatori, visibilmente ubriachi ed attaccabrighe, di salire su uno scompartimento-cucette dove si trovava una ragazza, che resterà poi ferita avendo tentato di respingere le sgradevoli *avances* di uno di essi (*Restatement of Torts*, 2nd, cit., § 449, *cmnt. a, ill.* 4); il consulente che ha raccomandato un agente di cambio poco serio, il quale si è poi appropriato del denaro a lui affidato dal cliente (*De la Bère v. Pearson Ltd.*, 1908, in HART e HONORÉ, *Causation in the Law*, 2<sup>a</sup> ed., cit., 197); il proprietario di un *night club* per l'assunzione di un buttafuori notoriamente litigioso, se il dipendente attende nel parcheggio del locale l'uscita di un avventore e lo malmena (*Medina v. Graham's Cowboys*, 113 N.M. 471 (N.M. Ct. App. 1992)); nei medesimi termini *Mattis v. Pollock* (2003) EWCA 887); i sorveglianti di alcuni detenuti i quali, evasi grazie alla blanda vigilanza dei controllori, distruggono uno *yacht* durante un tentativo di fuga (*Dorset Yacht Co. V. Home Office*, 1970, in Mc GREGOR, *On Damages*, London, 1972, 13<sup>a</sup> ed., 85); lo psichiatra che, pur avendo in cura un paziente ossessionato da desideri macabri verso la fidanzata, trascuri di avvertire quest'ultima della circostanza, sì che ella è incapace di difendersi allorchando le fantasie dell'uomo sono messe in atto (*Tarasoff v. Regents of the University of California*, 17 Cal. 3d 358; (1976) 551 P. 2d 334).

<sup>42</sup> La conclusione è pacifica in dottrina: per tutti, e da noi, SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 230; CENDON, *Conseguenze volute e risarcimento del danno*, in ID. (cur.), *La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza*, Milano, 1988, 76; ID., *Il dolo*, cit., 44 ss.; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 41, 84 ss.; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità*, cit., 178 ss.; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., 174 s.; GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze»*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 410, 412 (anche in *Studi in onore di A. Cicu*, Milano, 1951, 435); e già MANDRIOLI, *Le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento doloso*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, I, 34; TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile*, cit., 619; COPPA ZUCCARI,

È innanzi tutto possibile che un certo evento dannoso, abba- stanza insolito da giustificare una conclusione in termini di irre- sponsabilità nei confronti di chi abbia concorso a provocarlo con negligenza, imprudenza od imperizia, finisca, al contrario, per rite- nersi 'causato' dall'agente e posto a suo carico, allorché risulti che egli ha agito con la specifica intenzione di realizzarlo<sup>43</sup>.

In quest'ottica, è sicuro che non può condannarsi taluno per aver acquistato, e ricevuto in consegna un bene mobile già venduto ad altri, né un impresario per aver scritturato una cantante già vin- colata per la stagione ad un diverso teatro. Esente da responsabilità sarà pure il lavoratore il cui sciopero abbia finito per comprimere la produzione dell'azienda; e non incorrerà nella condanna nemmeno chi abbia riportato una notizia ad un'autorità pubblica, se a seguito di essa viene avviato un procedimento giudiziario a carico di un in- dividuo innocente<sup>44</sup>. Altrettanto certo, però, è che la conclusione

---

*La compensazione delle colpe*, Modena, 1909, 245; FERRINI, voce *Delitti e quasi-delitti*, in *Dig. it.*, 1887-1889, IX, 727, 795. Nell'esperienza francese, PLANIOL - RIPERT - BOU- LANGER, *Traité pratique de droit civil français*, Paris, 1957, II, 357, 439; RIPERT, *La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle*, Paris, 1934, 99 ss.; LEGAL, *De la négligence et de l'imprudence comme source de responsabilité civile délictuelle*, Paris, 1922, 195 s.; GENY, *Risques et responsabilité*, in *Rev. trim.*, 1902, 842; TEISSEIRE, *Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité*, Aix, 1901, 178 ss.; negli ambienti di lingua germanica LARENZ, *Tatzurechnung und «Unterbrechung des Kausalzusammenhangs»*, in *Neue jurist. Wochenschrift*, 1955, 1009, 1012; VON GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, III, *Schuldrecht*, München u. Leipzig, 1917, 79, nt. 68; v. TRAEGER, *Der Kausalbegriff in Straf- und Zivilrecht*, Marburg, 1904, 159; VON KRIES, *Über der objectiven Möglichkeit und einige Anwendungen desselben*, in *Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie*, 1888, 179, 229-230; ed ancora, quanto alle giurisdizioni di *common law*, SEBOK, *Punitive Damages: from Myth to Theory*, 92 *Iowa L. Rev.* 959, 976 (2007); FLEMING, *An introduction to the law of torts*, Oxford, 1969, 124; WILLIAMS, *The risk principles*, cit., 200 ss.; BEALE, *The proximate consequences of an act*, 33 *Harvard L. Rev.*, 633 s., 644 s. (1920); ID., *Recovery for consequences of an act*, 9 *Harv. L. Rev.*, 80 s., 86 (1895-1896); TERRY, *Proximate consequences in the law of torts*, 28 *Harvard L. Rev.* 10, 17 s. (1914); BOHLEN, *Contributory negligence*, 18 *Harvard L. Rev.* 233 s., 235 (1907-1908); HALL, *Some observations on the doctrine of proximate cause*, 15 *Harvard L. Rev.* 541, 562 (1901-1902).

<sup>43</sup> CENDON, *Il dolo*, cit., 45 s.

<sup>44</sup> ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., 181. Ma si v. pure, per casistica e ri- flessioni allineate al testo, OERTMANN, *Zur lehre des Kausalzusammenhangs*, in *Golt- dammer's Arch. für Strafrecht*, 1875, 277; RIPERT, *Note sous Bordeaux* 23 avril 1907, in *Rev. crit. de légis. et de jurispr.*, 1909, 131; DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, 1, IV, Paris, 1924, 9; BUSSANI, *Intention et lien de causalité dans le droit comparé de la responsabilité civile (la fable très peu convenue de la malice qui accroche)*, in *De tous horizons. Mélanges Xavier Blanc-Jouvan*, Paris, 2005, 459, 462.

sarà opposta ogni qual volta il giudice abbia modo di accertare che l'acquirente<sup>45</sup> e l'imprenditore teatrale<sup>46</sup> erano in dolo, poiché a perfetta conoscenza degli impegni in precedenza assunti dalla loro controparte; che il lavoratore ha realizzato il picchettaggio col preciso scopo di ridurre i profitti del datore di lavoro<sup>47</sup>; che il delatore, consapevole dell'estraneità dell'accusato ai fatti denunciati, aveva comunicato le informazioni diffamatorie proprio con l'intenzione di esporre quest'ultimo al rischio di una condanna giudiziale<sup>48</sup>.

Ma la malizia non vale solamente ad attirare alla sfera di responsabilità dell'agente in dolo gli eventi da costui previsti e voluti, dei quali egli non risponderebbe se avesse agito per mera negligenza. Il riscontro dell'intenzione permette di traslare sull'autore del fatto anche le conseguenze dannose, diverse da quelle che costui aveva immaginato o desiderato, che nondimeno siano reputate causalmente connesse alla sua condotta. L'argomento impiegato in questi frangenti dagli interpreti è quello che distingue a seconda che il comportamento dell'agente abbia innalzato o no il rischio che il terzo cadesse vittima del danno poi effettivamente subito<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> RG, 27 aprile 1931, in *JW*, 1931. Secondo il *Restatement of Torts*, 2nd, cit., § 870, A è responsabile pure allorché egli riesce a farsi vendere da B un oggetto che egli sapeva essere già desiderato – e corteggiato – da C.

<sup>46</sup> *Lumley v. Gye* (1853) 2 *E & B* 216; *British Motor Trade Association v. Salvatori* (1949) *Ch.* 556.

<sup>47</sup> App. Firenze, 28 luglio 1987, in *Arch. civ.*, 1988, 573; ma v. pure, con riguardo all'esercizio doloso del diritto di sciopero, MARKESINIS - UNBERATH, *The German Law of Torts*, cit., 891, nonché MONTUSCHI, *Il diritto di sciopero ed il c.d. danno ingiusto*, in *Riv. trim.*, 1968, 49 s., 58.

<sup>48</sup> Si v., da noi, Cass., 13 gennaio 2005, n. 560, in *Giust. civ.*, I, 1498; Cass., 25 maggio 2004, n. 10033, in *Foro it. Rep.*, 2004, voce *Responsabilità civile*, n. 228; Cass., 20 ottobre 2003, n. 15646, ivi, 2003, voce cit., 165; Cass., 23 gennaio 2002, n. 750, in *Giur. it.*, 2002, c. 1585; Cass., 24 marzo 2000, n. 3536, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 628; Cass., 18 maggio 1979, n. 2869, ivi, 1979, 1239-1240; Cass., 24 luglio 1963, n. 2057, in *Giust. civ.*, 1963, I, 2339; Cass., 30 agosto 1962, n. 2725, in *Giur. it. mass.*, 1962, 924; Cass., 13 agosto 1955, n. 2539, in *Foro it.*, 1955, I, c. 1463; App. Roma, 25 marzo 2004, in *Giur. romana*, 2004, 293; Trib. Napoli, 22 gennaio 2000, in *Giur. napoletana*, 2000, 431.

<sup>49</sup> Si v. BUSSANI, *Intention et lien de causalité*, cit., 464, sulle spalle di GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica*, cit., 407; GIUSANA, *Il concetto di danno giuridico*, Milano, 1944, 84; GABBA, *Nuove questioni di diritto civile*, Torino, 1905, II, 220, 231-232; CHABAS, *L'influence de la pluralité de causes*, cit., 93; MARTEAU, *De la notion de la causalité dans la responsabilité civile*, Marseille, 1914, 108; RABEL, *Das Recht des Warenkaufs*, rist. Berlin, 1964, I (ed. originale 1936), 507; WILLIAMS, *The risk principle*, cit., 200 ss.; GREEN, *Rationale of proximate cause*, Kansas City, 1927, 22; AMES, *How far*

Lungo questo binario, che vede accollati all'agente in dolo danni diversi od ulteriori rispetto a quelli che egli aveva divisato, si propone abitualmente l'esempio di A che lancia intenzionalmente un razzo in un mercato; B lo raccoglie e lo getta facendolo ricadere presso C, il quale fa altrettanto scagliandolo nei pressi di D. Quando il razzo scoppia nelle mani di D, del danno a quest'ultimo cagionato potrà essere chiamato a rispondere A<sup>50</sup>. Ancora, chi si è appropriato di un costosissimo diamante risponde della morte che il gioielliere-proprietario ha poi incontrato in ragione dell'estrema apprensione in cui il furto l'aveva gettato<sup>51</sup>; se Publio picchia a sangue un terzo in un luogo pubblico, egli sarà responsabile persino dello *shock* patito da una gestante che abbia assistito per caso alla scena<sup>52</sup>. L'aggressore il cui pugno abbia fratturato la mandibola della vittima risponderà anche dello sfregio causato a quest'ultima dal malaccorto medico che, nel tentativo di soccorrerla, praticò per errore un taglio sulla guancia<sup>53</sup>.

*an act can be a tort because of the wrongful motive of the actor?*, 18 *Harvard L. Rev.*, 410, 421 (1905); TERRY, *Proximate consequences in the Law of Torts*, cit., 17.

<sup>50</sup> *Scott v. Shepherd* (1773) 2 *W.Bl.* 892.

<sup>51</sup> *Cauverien v. De Metz*, 1959, in GREGORY - KALVEN, *Cases and materials*, Boston-Toronto, 1969, 2<sup>a</sup> ed., 354.

<sup>52</sup> *Rogers v. Williard*, 1920, in PROSSER - KEETON, *The law of torts*, St. Paul, Minn., 1984, 5<sup>a</sup> ed., 65, nt. 2, 66, nt. 7.

<sup>53</sup> Cass. pen., 8 aprile 1953, in *Giur. it.*, 1954, II, c. 255. Chi lega un proprio nemico ad un albero nel mezzo della foresta, pensando di farlo morire di fame, risponderà anche se la morte avviene per sete (M. VON BURI, *Über Kausalität und deren Verantwortung*, Leipzig, 1873, 17); colui che, volontariamente, incute ad un altro terrore tale da spingerlo alla fuga, dovrà rispondere se la vittima, scappando, venga addentata da un cane selvatico, eccitato dal correre incompsto della persona impaurita (T. BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1956, 365). Ancora, se Mevio ferisce di proposito Sempronio in un bosco notoriamente frequentato da belve feroci e poi si allontana, e Sempronio, nell'impossibilità di muoversi, viene divorato dalle bestie, Mevio è responsabile anche se non intendeva uccidere Sempronio e pur se ignorava l'esistenza delle fiere (OERTMANN, *Zur Lehre des Kausalzusammenhangs*, in *Goldsammer's Arch. für Strafrecht*, 1875, 99; e poi MARTEAU, *De la notion de la causalité dans la responsabilité civile*, cit., 58; DEMOGUE, *Traité des obligations*, Paris, 1923, IV, 14; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., 232). Se Nym colpisce Pistol che cade dentro una buca, rovinandosi i vestiti, Nym è responsabile del danno conseguente a tale evento (POLLOCK, *The law of torts*, London, 1923, 12<sup>a</sup> ed., 32: così pure se Nym, volendo colpire una autorità municipale, rompe invece col suo sasso la botte di birra che passava di lì sopra un carro); se taluno, desideroso di arrecare dispiacere ad un marito, confida a costui la relazione amorosa intrattenuta con la consorte, egli sarà responsabile del gesto suicida cui l'uomo si abbandona in preda alla gelosia (HONORÉ, *Causation and Remoteness of Damage*, cit., 111). Se A prepara una bevanda avvelenata per B, contando di propinarla nella notte, e B trova casualmente la bevanda e la beve



## 10. Conclusioni

Tutto quanto si è fin qui ricordato testimonia il destino operativo del diritto, così come la centralità del ruolo degli interpreti anche e soprattutto con riguardo a nozioni da sempre *flou*, prive di una definizione autoritativa indiscussa – e, soprattutto, insuperabile dalla realtà.

I componenti dell'illecito modulare sono fattori che in vero fra loro non conoscono l'estraneità: ciascuno di essi permette di cogliere il proprio nucleo fondante ed i loro confini operativi solo con il contributo, allo specchio degli altri.

Si tratta di elementi contro la cui flessibilità operativa si sfaldano le definizioni rigide, si arenano le declamazioni miranti a fissare un contenuto ed un ruolo che si pretenderebbero indipendenti dalla realtà del singolo conflitto.

Certo, il giurista è chiamato a dare ordine alla vita del diritto ed alla comunità in cui opera, ma quella vita, quel diritto, quella comunità (e quel giurista) non esistono *in the air*, come si dice, ma solo nella 'fattualità' complessa del sistema, delle questioni e delle esigenze cui dare risposta.

Ecco perché, se questo intervento fosse riassumibile nei quattro tempi di una sonata (danno, ingiustizia, causalità, colpevolezza), il suo tema dominante potrebbe ricordarsi così: il diritto, non basta suonarlo, occorre 'ascoltarlo'.

---

ignaro del contenuto velenoso, A sarà responsabile della morte (WILLIAMS, *The risk principle*, cit., 201). A sarà responsabile se ha iniettato a B con intenzioni omicide una dose di veleno ad azione lenta, quando B sia morto immediatamente perché affetto da una rarissima anomalia fisica di cui A non era a conoscenza (REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità*, cit., 182). Se nel corso di una infuocata discussione lungo una strada di città A estrae una pistola e la punta verso B, che si dà alla fuga, A sarà responsabile delle ferite riportate da un ignaro passante, raggiunto dai proiettili destinati a B (GOLDBERG, *Two Conceptions of Tort Damages: Fair v. Full Compensation*, 55 *DePaul Law Review*, 2006, 435, 456, nt. 81). Allo stesso modo: se A accende un fuoco sapendo che un'ora dopo passerà in quella zona un uragano, egli dovrà rispondere dei danni provocati dall'incendio, generato dalla congiunzione fra fuoco ed uragano (HART - HONORÉ, *Causation in the Law*, 2ª ed., cit., 170); quando poi una nota cantante entra in un 'autograph shop', seguita dal consueto stuolo di giornalisti, lamentando 'in modo rude' l'esposizione nelle vetrine del negozio di una fotografia (del di lei marito) falsamente autografata, ella potrà essere chiamata a rispondere non solo delle perdite commerciali derivate al locale dalla brutale, e infondata invettiva, ma pure di quelle conseguenti alla pubblicità negativa ai danni del negoziante scaturita sui media a seguito dell'incidente (*McManus and others v. Beckham*, 2002, EWCA, 939).